

Imprenditori del terzo millennio, competenze, sfide, opportunità!

(l'iniziativa si svolge nell'ambito di Start Cup Piemonte Valle d'Aosta)

D.A. - Staff Cultura
d'Impresa e del
lavoro

Responsabile: Rita

Sorisio

Coordinatore

Loredana Fayer



enne³
incubatore di impresa novara



MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione



Unione europea
Fondo sociale europeo

XIII ciclo formativo 18 incontri: (ottobre 2013/giugno 2014)

Obiettivo: proporre e diffondere tra i giovani la cultura d'impresa

Mercoledì 22 Gennaio 2014 ore 9,30 – 13,00

Collegio Universitario Einaudi, sezione Mole- Via delle Rosine, 3

Le competizioni per le nuove imprese (Start cup e Business Club)

Relatori:

Rita Sorisio

(Staff Cultura d'impresa e del Lavoro - Università)

Dario Peirone

(Ricercatore e Coordinatore Progetto Business Club)

Giovanni Costantino

(Dottore Commercialista)

Daniela Zanetto

(Dottoranda in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali
Università Cattolica del Sacro Cuore)

Segreteria: Carmen Giordano

Tel. 011 6703078 - incubatore@unito.it

Sito web: www.unito.it alla voce: [servizi per gli studenti>orienta-lavoro](#)

con la collaborazione del Collegio Einaudi



Collegio
Universitario
Renato Einaudi
Torino, 1935

Torino, 22 gennaio 2014

***GLI ADEMPIMENTI FISCALI
DELL'IMPRENDITORE: ASPETTI
PRINCIPALI E NOVITÀ LEGISLATIVE***



Giovanni Costantino

Dottore commercialista – Revisore contabile

giovannicostantino@yahoo.it

IL CONCETTO DI LAVORO OCCASIONALE

***INTRODUZIONE: L'INQUADRAMENTO
CIVILISTICO E FISCALE DELL'IMPRENDITORE***

***MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
IMPRENDITORIALE***

DEFINIZIONE DI REDDITO IMPONIBILE

IL CONCETTO DI LAVORO OCCASIONALE

L'art. 67 lett. 1) Tuir prevede per le attività svolte dal lavoratore autonomo in forma occasionale l'inquadramento dei relativi compensi percepiti quali redditi diversi con previsione di una deduzione analitica delle spese senza contestuale obbligo di tenuta della contabilità, iscrizione a casse previdenziali e apertura di partita Iva da parte del lavoratore occasionale)

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni

- 1) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- Legge Biagi (L. 30/2003)
- occasionale *tout court*: ovvero per contratti di lavoratore autonomo, di tipo episodico e senza coordinamento da parte del committente né inserimento nella sua organizzazione aziendale, con durata non superiore a 30 giorni per anno sociale e fino a 5.000,00 euro per lo stesso committente, che non sono soggette fino al predetto limite di cinquemila euro alla contribuzione Inps ma alla sola ritenuta d'acconto del 20% (art. 67 Tuir), che andranno fiscalmente denunciati quali redditi diversi nel quadro RL del modello Unico;
- occasionale: ovvero per contratti di lavoratore autonomo, di tipo episodico e senza coordinamento da parte del committente né inserimento nella sua organizzazione aziendale, con durata superiore a 30 giorni per anno sociale e oltre a 5.000,00 euro, che sono soggette alla contribuzione Inps ed oltre alla ritenuta d'acconto del 20% (art. 71 c. 2 Tuir) sulla differenza tra reddito percepito e spese ad esso relative, anche al conguaglio imposte a saldo in sede di dichiarazione dei redditi. Tali contratti andranno fiscalmente denunciati quali redditi diversi nel quadro RL del modello Unico;

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RL
Altri redditi

Mod. N.

--	--

MODELLO GRATUITO

SEZIONE I-A		Tipo reddito		Redditi	Ritenute																								
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1	,00	,00																								
	RL2	Altri redditi di capitale		,00	,00																								
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi lordi e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)		,00	,00																								
SEZIONE I-B																													
Redditi di capitale imputati da Trust	RL4	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Costo fiscale del Trust</td> <td>reddito</td> <td>Credito di imposta sui redditi comuni di investimento</td> <td>Credito per imposte pagate all'estero</td> <td>Ritenute</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Riduzione di imposta</td> <td>Altri crediti</td> <td>Accenti versati</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td>,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Costo fiscale del Trust		reddito	Credito di imposta sui redditi comuni di investimento	Credito per imposte pagate all'estero	Ritenute	1		,00	,00	,00	,00	Riduzione di imposta		Altri crediti	Accenti versati			6	,00	,00	,00		
Costo fiscale del Trust		reddito	Credito di imposta sui redditi comuni di investimento	Credito per imposte pagate all'estero	Ritenute																								
1		,00	,00	,00	,00																								
Riduzione di imposta		Altri crediti	Accenti versati																										
6	,00	,00	,00																										
SEZIONE II-A																													
Redditi diversi	RL5	Contrattivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (locazione di terreni, ecc.)	1	,00	,00																								
	RL6	Contrattivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rividuto di beni immobili nel quinquennio)		,00	,00																								
	RL7	Contrattivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (azioni di partecipazioni sociali)		,00	,00																								
	RL8	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir		,00	,00																								
	RL9	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda		,00	,00																								
	RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili		,00	,00																								
	RL11	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (canoni, decime, livelli, ecc.) e redditi dai terreni dati in affitto per usi non agricoli		,00	,00																								
	RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi sui quali non è stata applicata ritenuta		,00	,00																								
	RL13	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore		,00	,00																								
	RL14	Contrattivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente		,00	,00																								
	RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente		,00	,00																								
	RL16	Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fono, non fono o permittenti		,00	,00																								
	RL17	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir		,00	,00																								
	RL18	Totale (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)		,00	,00																								
	RL19	Reddito netto (col. 1 rigo RL18 - col. 2 rigo RL19; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi lordi e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)		,00	,00																								
	RL20	Ritenute d'accanto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)		,00	,00																								
SEZIONE II-B																													
Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche	RL21	Compensi percepiti			,00																								
	RL22	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1	,00	,00																								
	RL23	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2012	1	,00	,00																								
	RL24	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2012	1	,00	,00																								
SEZIONE III																													
Altri redditi di lavoro autonomo	RL25	Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore		,00	,00																								
	RL26	Compensi derivanti dall'attività di levata dei proventi esercitata dai segretari comunali		,00	,00																								
	RL27	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro o utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata		,00	,00																								
	RL28	Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)		,00	,00																								
	RL29	Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righe RL25 e RL26		,00	,00																								
	RL30	Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 - RL29; sommare l'importo agli altri redditi lordi e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)		,00	,00																								
	RL31	Ritenute d'accanto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)		,00	,00																								

***INTRODUZIONE: L'INQUADRAMENTO
CIVILISTICO E FISCALE
DELL'IMPRENDITORE***

Il concetto di attività imprenditoriale

IL CONCETTO DI IMPRENDITORE

- CIVILISTICAMENTE:

Artt. 2082 del Codice Civile:

«chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi».

- Professionalità
- Economicità
- Organizzazione
- Finalità (dell'attività economica organizzata) alla produzione od allo scambio di beni e servizi

DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE

- L'imprenditore commerciale (art. 2195 C.c.)
- L'imprenditore agricolo (art. 2135 C.c.)
- Il piccolo imprenditore (art. 2083 C.c.)

(Il coltivatore diretto, l'imprenditore artigiano, il piccolo commerciante).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Adempimenti per l'inizio attività

Determinazione del reddito d'impresa

La fatturazione delle operazioni imponibili

Modalità e limiti alla deducibilità delle spese

ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA

Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività l'imprenditore deve presentare all'Ufficio Iva territoriale competente una “dichiarazione di inizio attività” (modello ministeriale AA 9/10 per le imprese individuali)

In seguito a tale comunicazione l'ufficio provvede ad assegnare al lavoratore la Partita Iva, codice progressivo di 11 numeri identificativo dell'impresa individuale.

L'art. 2195 C.c. prescrive quindi l'obbligo per l'imprenditore di iscriversi al Registro Imprese della Camera di Commercio.

OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

- Il lavoratore che svolge attività imprenditoriale è obbligato ad iscriversi alla Camera di Commercio e quindi alla gestione inps artigiani / commercianti.

Aliquota contributiva artigiani 22,20% del reddito annuo (minimale 15.357,00 pari a € 3.409,25 annui).

Aliquota contributiva commercianti 22,38% del reddito annuo (minimale 15.357,00 pari a € 3.436,90 annui).

GESTIONE SEPARATA

- L'imprenditore che svolge un'attività che non ha i requisiti per l'iscrizione alla gestione artigiani/commercianti è obbligato ad iscriversi alla gestione separata
- Aliquota del 27,72% sul reddito annuo (senza minimali)

IL REDDITO D'IMPRESA (Art. 55 TUIR)

La definizione di reddito d'impresa (art. 55 TUIR) è più ampia di quella che si ricava dal Codice Civile (artt. 2082 e 2195 c.c.).

*Sono redditi d'impresa quelli che derivano **dall'esercizio di impresa commerciale**, con la quale si intende:*

“l'esercizio per professionale abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettera b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa”.

Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;

b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32 TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle snc e s.a.s. nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di imprese.

Determinazione del reddito d'impresa (art. 56 Tuir)

Il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni:

- della sezione I del Capo II del titolo II, relative alla determinazione della base imponibile per le società di capitali e gli enti commerciali (art. 73, comma 1, lett. a) e b) TUIR);
- degli artt. 56 – 66 TUIR.

Norme generali

- *Principio di competenza (art. 109 TUIR)*
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza (esistenza certa e ammontare determinabile in modo obiettivo).
- *Criteri di determinazione dell'esercizio di competenza:*
 - 1) *Cessione di beni mobili: data di consegna o di spedizione;*
 - 2) *Cessione di beni immobili: data di stipulazione del contratto;*
 - 3) *Locazioni, mutui, assicurazioni: data di maturazione dei corrispettivi;*
 - 4) *Prestazioni di servizi: data di ultimazione della prestazione (per l'appalto rileva la data di accettazione del committente);*
 - 5) *Dividendi: data di incasso*

Criteria di imputazione dei costi e oneri

Sono deducibili se sono:

- 1) inerenti all'attività da cui derivano i ricavi;**
- 2) certi nell'esistenza e determinabili nel loro ammontare;**
- 3) imputati al conto economico dell'esercizio o di esercizi precedenti (con tassazione rinviata);**
- 4) se la deduzione è ammessa per legge**

Effetti della mancata imputazione a conto economico dei componenti positivi e negativi di reddito

I ricavi, gli altri proventi e le rimanenze concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro imputazione a Conto Economico.

Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati a Conto Economico relativo all'esercizio di competenza.

Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Beni relativi all'impresa (art. 65 Tuir)

Si considerano relativi all'impresa:

- 1) Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (art. 85, comma 1, lett. a) TUIR);
- 2) Materie prime, di consumo, sussidiarie e semilavorati (art. 85, comma 1, lett. b) TUIR);
- 3) Beni strumentali per l'esercizio dell'impresa;
- 4) Crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa;
- 5) Altri beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 c.c.

Immobili strumentali (art. 65, co. 3-bis, Tuir)

Gli immobili strumentali sia per destinazione che per natura sono considerati relativi all'impresa:

- in ogni caso se acquisiti entro il 31/12/1991;
- solo se indicati nell'inventario o nel Registro Iva Acquisti, se acquisiti dall'1/1/1992.

Relativamente ai beni strumentali provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore:

- è riconosciuto il costo determinato applicando i criteri indicati dal DPR 23 dicembre 1974, n. 689;
- tale costo deve essere iscritto tra le attività nell'inventario, ex art. 2217 c.c.

- ***Spese per prestazioni di lavoro (art. 60 TUIR)***

Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari dell'impresa familiare (art. 5, co. 4, TUIR e 230-bis c.c.).

Ammortamenti (art. 102 TUIR)

I beni materiali strumentali sono ammortizzabili **dall'esercizio di entrata in funzione del bene**. Ai fini fiscali, la misura dell'ammortamento è dettata dal DM 31 dicembre 1988.

Prevista la riduzione alla metà del coefficiente per il primo esercizio.

Abrogata la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati.

Il D.L. 78/2009 ha previsto, entro il 31 dicembre 2009, la revisione degli attuali coefficienti di ammortamento (al momento non intervenuta).

Spese di acquisizione

Per i beni il cui costo unitario non superi 516,46 euro è ammessa la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

Spese di manutenzione

Deducibili nel limite del 5% del costo di tutti i beni materiali ammortizzabili. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Ammortamento dei beni ad uso promiscuo (art. 64, co. 2, TUIR)

Le spese relative all'acquisto, noleggio, locazione – anche finanziaria – ed impiego di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50%.

Sopravvenienze attive (art. 88 TUIR)

Sono sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti effettuati dai soci e la rinuncia dei soci ai crediti concessi alla società.

Sopravvenienze passive (art. 101, co. 4, TUIR)

Sono considerate sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite e oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti (art. 106 TUIR)

Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione degli stessi.

La deduzione non è ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Perdite su crediti (art. 106, co. 2 e 5, TUIR)

Le perdite su crediti sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi, se risultano da elementi certi e precisi ed in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedura concorsuali.

Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito nell'esercizio stesso.

DEFINIZIONE DI REDDITO IMPONIBILE

La scelta del regime contabile

Il quadro “RF”, “RG”, “LM” di Unico

Irap

Esempio fattura regime ordinario/semplificato

- Rossi Mario Idraulico
Via Roma n.10 - 10100 Torino
C.F. RSSMRI28D54L219X
p. iva 7045367890

Spett.le
Bianco spa
Via Roma 33 10100 Torino
P.I. e C.F. 07465367010

fattura n.1 del 21.07.2013

riparazioni effettuate presso committente

euro 5.000,00

imponibile IVA
IVA 21%

euro 5.000,00

euro 1.050,00

Totale fattura

euro 6.050,00

LA SCELTA DEL REGIME CONTABILE

Contabilità semplificata

Contabilità ordinaria

Regime delle nuove iniziative produttive

Regime dei contribuenti minimi

CALCOLO REDDITO

•Totale costi	30.000,00
•Totale ricavi	10.000,00
•Reddito netto	20.000,00

Tassabile in maniera diversa a seconda del regime fiscale scelto o imposto dalla normativa

CONTABILITA' ORDINARIA

Scritture e registri contabili

- ***Normativa di riferimento***

Codice civile artt. 2214 a 2220 del libro V

Dpr 600 del 29/9/1973 artt da 13 a 18

Dpr 633 del 72 artt 23-24-25

CODICE CIVILE

- Art. 2214: libri obbligatori e altre scritture contabili:
 - libro giornale
 - libro degli inventari
 - Altre scritture contabili richieste dalla natura e dimensioni dell'impresa
- Art. 2215: libro giornale e libro degli inventari
 - » numerati progressivamente
 - » Non sono soggetti a bollatura né vidimazione

- Art. 2215 bis: documentazione informatica
(inserito dall'art. 16 comma 12- bis D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009 n.2)
 - * i libri possono essere tenuti con strumenti informatici
 - * le registrazioni debbono essere rese consultabili in qualsiasi momento
 - * gli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione sono assolti mediante apposizione della **marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore** ogni tre mesi

- Art. 2216: contenuto del libro giornale
- Art. 2217: redazione dell'inventario
- Art. 2218: Bollatura facoltativa
- Art. 2219: Tenuta della contabilità
- Art. 2220: Conservazione delle scritture contabili

- Art. 13: soggetti obbligati alla tenuta delle scritture
 - Società soggette a Ires
 - Snc, sas e equiparate
 - Persone fisiche che esercitano imprese commerciali
 - Società o associazioni tra artisti e professionisti
 - Enti pubblici e privati diversi da società, soggetti Ires

- **Art. 14: Scritture contabili delle imprese commerciali, società e enti equiparati:**
 - Libro giornale e inventari
 - Registri prescritti ai fini IVA
 - Scritture ausiliarie
 - scritture ausiliarie di magazzino:
 - Ricavi > 5.164.568,99
 - Rimanenze > 1.032.913,80
 - Libro dei beni ammortizzabili

Art. 15: inventario e bilancio :

L'inventario deve contenere:

- L'indicazione della consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore
- il valore attribuito a ciascun gruppo
- Nell'inventario dell'imprenditore individuale devono essere distintamente indicate le attività e le passività relative all'impresa
- Scadenza: entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi

- Art. 16: registro dei beni ammortizzabili:

Per ciascun immobile e ciascun bene:

- anno di acquisizione
- Costo originario
- Rivalutazioni/svalutazioni
- Fondo di ammortamento
- Quota annuale di ammortamento
- Eliminazioni dal processo produttivo

Termine: entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi

- Art. 18 disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata delle imprese minori:

- SONO ESONERATI

I soggetti (società di persone e persone fisiche esercenti imprese commerciali) che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi di cui all'art. 53 Tuir:

- < 309.874 euro se aventi ad oggetto prestazioni di servizi
 - < 516.457 euro se aventi ad oggetto altre attività

L'imprenditore in contabilità semplificata è esonerato dalla tenuta dei registri contabili, ad eccezione dei registri IVA (registro fatture emesse, registro corrispettivi, registro delle fatture d'acquisto) e del registro dei beni ammortizzabili.

I registri IVA vanno integrati riportando in essi le seguenti operazioni, che andrebbero invece registrate sul Libro Giornale se si adottasse il regime ordinario:

- componenti positivi e negativi di reddito non rilevanti ai fini IVA, entro 60 giorni dall'effettuazione dell'operazione;
- operazioni di fine esercizio per la determinazione del reddito, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modalità di conservazione

Le scritture ed i registri devono essere tenute:

- secondo le norme di una ordinata contabilità,
- senza interlinee e trasporti in margine
- non si possono fare abrasioni, le parole cancellate devono essere leggibili

Termini di conservazione

- Ai fini civilistici:
 - Minimo 10 anni dall'ultima registrazione
- Ai fini fiscali:
 - Per 4 anni a decorrere dal 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione annuale
 - Per 5 anni a decorrere dal 31.12 dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione annuale avrebbe dovuto essere presentata, in caso di omessa presentazione
 - Fino a quando non siano definiti gli eventuali accertamenti in corso
 - Per i contribuenti che non si sono avvalsi del condono i termini di accertamento sono prorogati di due anni.

Il quadro “RF” di Unico

Il Quadro “RF” è il quadro della dichiarazione dei redditi utilizzato per dichiarare i redditi di impresa in contabilità ordinaria.

REDDITI
QUADRO RF

Reddito di impresa in contabilità ordinaria

RF1	Codice attività ¹	parametri ² cause di esclusione	stud di settore ³ cause di esclusione	stud di settore ⁴ cause di inapplicabilità esclusione compilazione INE ⁵	componenti positivi da stud di settore annotati nelle scritture contabili ⁶			
Determinazione del reddito	RF2	A) Utile risultante dal conto economico						,00
	RF3	B) Perdita risultante dal conto economico						,00
	C COMPONENTI POSITIVI INDICATI NEL QUADRO EC							
	RF4	Ammortamenti ¹ ,00, Altri rettifiche ² ,00, Accantonamenti ³ ,00						,00
Variazioni in aumento	RF5	Quote costanti dalle plusvalenze patrimoniali e dalle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio ¹						,00
	RF6	Quote costanti dai contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lett. b)						,00
	RF7	Radditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa						,00
	RF8	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7						,00
	RF9	Ricarvi non annotati						,00
	RF10	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92 bis, 93, 94)						,00
	RF11	Interessi passivi indeducibili						,00
	RF12	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)						,00
	RF13	Oneri di utilità sociale						,00
	RF14	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR						,00
	RF15	Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili						,00
	RF16	Minusvalenza relativa a partecipazioni esenti						,00
	RF17	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devoluti (artt. 102, 103 e 104)						,00
	RF18	Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)						,00
	RF19	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)						,00
	RF20	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte						,00
	RF21	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5						,00
	RF22	Differenza su cambi (art. 110, comma 3)						,00
	RF23	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168 bis						,00
	RF24	1	2	3	4	5	6	
		7	8	9	10	11	12	,00
		13	14	15	16	17	18	,00
		19	20	21	22	23	24	,00
		25	26	27	28	29	30	,00
		31	32	33	34	35	36	,00
	RF25	Di Totale delle variazioni in aumento (somma gli importi da rigo RF5 a RF24)						,00
Variazioni in diminuzione	RF26	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisite a tassazione in quote costanti ¹						,00
	RF27	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisite a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lett. b)						,00
	RF28	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF42 colonna 1						,00
	RF29	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF42 colonna 2, formati in regime di trasparenza						,00
	RF30	Proventi dagli immobili di cui al rigo RF7						,00
	RF31	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6)						,00
	RF32	Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico						,00
	RF33	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)						,00
	RF34	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)						,00
	RF35	Quota esclusa dagli utili distribuiti						,00
	RF36	Differenza su cambi (art. 110, comma 3)						,00
	RF37	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168 bis						,00
	RF38	Reddito datassato						,00
		Rati d'Imprese						,00
		(di cui: ¹						,00

Codice fiscale (*)

		1	2	3	4	5	6		
		7	8	9	10	11	12		
	RF39	13	14	15	16	17	18		
		19	20	21	22	23	24		
		25	26	27	28	29	30		
		31	32	33	34	35	36		
		37	38					39	
	RF40	E) Totale delle variazioni in diminuzione (somma gli importi da righe RF26 a RF39)							
Determinazione del reddito	RF41	SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E							
	RF42	Radditi da partecipazione ¹		reddito minimo ³					
	RF43	Perdite da partecipazione ¹							
	RF44	Reddito d'impresa lordo (o perdita)		perdita non compensata ¹					
	RF45	Erogazioni liberali							
	RF46	Proventi esenti							
	RF47	Reddito d'impresa (o perdita)							
	RF48	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria							
	RF49	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore							
	RF50	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito		(di cui degli anni precedenti ¹					
Altri dati	RF51	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (somma tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)							
	RF52	Dati da riportare nel quadro RN		Credito di imposta sui benefici comuni di investimento		Credito per imposte pagate all'estero		Altri crediti	
Dati di bilancio	RF53	Immobilizzazioni immateriali							
	RF54	Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali ¹							
	RF55	Immobilizzazioni finanziarie							
	RF56	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti							
	RF57	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante							
	RF58	Altri crediti compresi nell'attivo circolante							
	RF59	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
	RF60	Disponibilità liquide							
	RF61	Ratei e risconti attivi							
	RF62	Totale attivo							
	RF63	Patrimonio netto Saldo iniziale ¹							
	RF64	Fondi per rischi e oneri							
	RF65	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato							
	RF66	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo							
	RF67	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo							
	RF68	Debiti verso fornitori							
	RF69	Altri debiti							
RF70	Ratei e risconti passivi								
RF71	Totale passivo								
RF72	Ricavi delle vendite								
RF73	Altri oneri di produzione e vendita		(di cui per lavoro dipendente ¹						
Prospetto dei crediti	RF74	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		Valore di bilancio		Valore fiscale			
	RF75	Perdite dell'esercizio							
	RF76	Differanza							
	RF77	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio							
	RF78	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio							
	RF79	Valore dei crediti risultanti in bilancio							

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Obblighi contabili

o **Registri IVA** delle fatture di acquisto e delle fatture emesse

Su di essi vanno registrati gli estremi e i dati contenuti nei documenti Iva emessi o ricevuti (fatture, note di accredito, note di addebito) entro i termini previsti dal D.P.R. 633/72

o **Registri degli incassi e pagamenti**

Vengono annotati, entro **60 giorni** dall'incasso o dal pagamento, le somme percepite sotto qualsiasi forma o denominazione nell'esercizio dell'attività professionale e le spese inerenti.

o **le scritture per il personale dipendente** nelle quali si indicano i compensi e le altre somme erogate ai lavoratori dipendenti nonché i contributi obbligatori (libro paga e libro matricola)

o non è obbligatoria la tenuta del registro dei beni ammortizzabili; le stesse annotazioni possono essere riportate sui registri IVA.

In alternativa ai registri individuali IVA e INCASSI E PAGAMENTI possono essere adottati i soli:

o Registri unici

La Circolare Ministeriale n.45/E del 19.02.1997 stabilisce le modalità di compilazione dei registri unici.

Le somme percepite e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività professionale vengono annotate in apposite sezione dei registri Iva.

Tali annotazioni devono essere riportate entro il termine ordinario di 60 giorni dall'avvenuto incasso o pagamento.

Se l'effettivo incasso o pagamento non ha luogo nell'anno in cui è stata registrata la fattura emessa o il documento di spesa il contribuente è tenuto ad effettuare, con riferimento alle distinte operazioni, specifiche annotazioni dalle quali devono risultare gli importi complessivi dei mancati incassi o pagamenti.

Gli stessi dovranno poi essere annotati nel periodo d'imposta in cui saranno effettivamente incassati o pagati.

Il quadro “RG” di Unico

Il quadro “RG” è invece riservato alle imprese in contabilità semplificata.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

	Categoria attività ¹	parametri: cause di esclusione ²	studi di settore: cause di esclusione ³	studi di settore: cause di esclusione ⁴	esclusioni compilazione INE ⁵
Determinazione del reddito	RG1	studi di settore: cause di inapplicabilità ⁴		esclusioni compilazione INE ⁵	
	RG2	Ricavi di cui art commi 1 (lett. a) e b) e 2 dell'art 85 (di cui ¹ con omissione di fattura ²)			
	RG3	Altri proventi considerati ricavi			
Artigiani	RG4	Ricavi non annotati nella scrittura contabile	Parametri e studi di settore ¹	Maggiorazione ²	
<input type="checkbox"/>	RG5	Plusvalenze patrimoniali (di cui ¹)			
	RG6	Sopravvenienze attive			
	RG7	Rimanzanze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale			
Rientro lavoratori/lavoratrici	RG8	Rimanzanze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 92)			
<input type="checkbox"/>	RG9	Altri componenti positivi (di cui ¹ Recupero Transonati per ² Utile distribuito dal soggetto estero		Reddito da trust ⁴ Recupero fitti di imprese ⁵	
	RG10 A)	Totale componenti positivi (sommare gli importi da righe RG2 a RG9)			
	RG11	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale			
	RG12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale			
	RG13	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci			
	RG14	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo			
	RG15	Utile spartiti agli associati in partecipazione			
	RG16	Quote di ammortamento			
	RG17	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46			
	RG18	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali			
	RG19	Spese ed altri componenti negativi da siti o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis			
	RG20	Altri componenti negativi (di cui ¹ Spese di rappresentanza ² trap 10% ³ trap personale dipendente ⁴ Deduzione autotrasportatori ⁵)			
	RG21	Reddito detrazuto (di cui ¹ Fitti d'impresa ²)			
	RG22 B)	Totale componenti negativi (sommare gli importi da righe RG11 a RG21)			
	RG23	Somma algebrica (A - B)			
	RG24	Ricavi da partecipazione ¹		reddito minimo ²	
	RG25	Perdite da partecipazione ¹			
	RG26	Reddito d'impresa lordo lordo perdite		Perdite non compensate ¹	
	RG27	Erogazioni liberali			
	RG28	Proventi assenti			
	RG29	Reddito d'impresa (o perdita)			
	RG30	Imposta sostitutiva (vedere situazione) ¹			
	RG31	Quota imputata ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			
	RG32	Reddito d'impresa (o perdita) di speltazza dell'imprenditore			
	RG33	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti ¹)			
	RG34	Reddito (o perdita) d'impresa di speltazza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)			
Altri dati	RG35	Dati da riportare nel quadro RN (di cui da art. 8 ⁵)		Credito di imposta su locati assenti di tassazione ²	
		Situazione ¹	Credito di imposta su locati assenti di tassazione ²	Credito per imposte pagate all'estero ³	Altri crediti ⁴
			Stipendi ⁶	Trasferenza di imposta ⁷	Accenti assenti ⁸

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

L'imposizione fiscale si determina in base ad **aliquote progressive**: il reddito complessivo viene cioè **frazionato o ridotto in scaglioni** ed assoggettato alle aliquote corrispondenti agli scaglioni nei quali il reddito rientra.

PERIODO D' IMPOSTA

Di norma **coincide con l'anno solare** al quale corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

E' comunque previsto:

- **riportare le perdite** d'impresa in contabilità ordinaria e
- **compensare i crediti d'imposta** risultanti dalla dichiarazione fiscale con altre imposte o riportare il credito in **periodi successivi**.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è formata dal **reddito complessivo** (sommatoria di tutti i redditi del soggetto passivo) **al netto degli oneri deducibili e della rendita relativa all'abitazione principale.**

Sono **esclusi** dalla base imponibile:

- i redditi esenti;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
- assegni periodici destinati al mantenimento dei Figli;
- assegni familiari;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani che sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.

LA MODALITA' DI CALCOLO DELL' IRPEF

Reddito complessivo – Oneri deducibili (contributi previdenziali) e rendita abitazione principale = Reddito imponibile X Aliquote
= **IRPEF lorda**

IRPEF lorda – detrazioni:

- per tipologia di reddito
- per familiari a carico
- per oneri sostenuti
- altre

= **IRPEF netta**

REDDITI CHE DETERMINANO IL REDDITO COMPLESSIVO LORDO:

- Terreni => artt. 25-35 TUIR
- Fabbricati => artt. 25-26 e 36-43 TUIR
- Lavoro dipendente ed assimilati => artt. 49-52 TUIR
- Allevamento di animali => artt. 32 e 56 TUIR
- Lavoro autonomo => artt. 53-54 TUIR
- Impresa => artt. 55-66 TUIR
- Partecipazioni in società di persone ed ass. => art. 5 TUIR
- Capitale => artt. 44-48 TUIR
- Diversi => artt. 67-71 TUIR

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Oneri che consentono di “personalizzare” l’imposta o comunque di dare rilevanza ad alcune spese considerate di particolare interesse individuale o sociale e cioè **spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo** rilevante ai fini IRPEF per la determinazione del reddito imponibile prima del calcolo dell’imposta.

Si distinguono dagli oneri detraibili i quali sono portati in diminuzione dall’imposta lorda dovuta.

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

ALIQUOTE

IRPEF
Note introduttive

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA	IRPEF (LORDA)
Fino a 15.000	23%	23% del reddito
15.001 > R < 28.000	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
28.001 > R < 55.000	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
55.001 > R < 75.000	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
R > 75.001	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

DETRAZIONI DALL'IMPOSTA LORDA DOVUTA

Dall'imposta lorda vengono sottratte le detrazioni che possono essere:

- **Per tipologia di reddito**
- **Per familiari a carico**
- **Per oneri sostenuti** (dal 1° gennaio 1998 – art. 49 del D.Lgs. 446/1997 – solo nella misura del 19% dell'onere sostenuto)
- **Altre**

Esempio calcolo imposte regime ordinario tassazione

• Reddito netto	20.000,00 €
• Contributi dovuti	4.368,00 €
• Reddito imponibile	15.632,00 €
• Imposta lorda	3.621,00 €
• Detrazione lav. aut.	770,00 €
• Imposta netta a scaglioni	2.851,00 €

REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

ART.13 L. 388/2000

Le **Persone fisiche** che intraprendono un'attività d'impresa o **professionale**, possono avvalersi, per il **periodo d'imposta** in cui l'**attività è iniziata** e per i **2 successivi**, di un regime agevolato che prevede il pagamento di un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle relative addizionali locali, pari al **10%** del reddito determinato in modo analitico (compensi meno spese) in base alle disposizioni del regime semplificato.

Requisiti:

- l'imprenditore **non deve aver svolto** negli ultimi **tre** anni attività d'impresa o artistica o professionale. La semplice apertura di una partita Iva non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime agevolato (Circ. min. 3/01/2001 n.1)
 - la nuova attività non deve costituire **una mera prosecuzione** di un'altra attività svolta in precedenza anche sin forma di lavoro dipendente o autonomo, compresa quella a progetto.(ESCLUSO PRATICA)
 - l'importo dei compensi non deve essere superiore **a 30.987,41 euro**.
 - devono essere stati regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.
- In presenza di tali condizioni è possibile usufruire del suddetto regime agevolato purché sia fatta **opzione** su apposito modello in sede di presentazione della **dichiarazione di inizio attività**.

Obblighi contabili

- Fatturazione e certificazione dei compensi
- Conservazione, secondo le disposizioni ordinarie, dei documenti ricevuti ed emessi,
- Presentazione delle dichiarazioni IVA, IRE e IRAP
- Versamento dell'imposta sostitutiva IRE e delle varie addizionali del 10%
- Versamento dell'eventuale IVA a debito, scaturente dalla dichiarazione annuale, entro i termini per il versamento dell'IVA annuale,
- Versamento del saldo e acconto dell'IRAP nei termini ordinari.

Esoneri:

- Registrazione e tenute delle scritture contabili
- Liquidazioni e versamenti periodici IVA
- Versamenti delle addizionali IRE locali

Non si è soggetti a ritenuta d'acconto: I contribuenti appartenenti al regime in esame devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme si riferiscono sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%.

Quadro RG per imprese nel regime del forfettino

- All'interno del quadro "RG" è quindi compreso un riquadro per le imprese rientranti nel regime analitico e/o nel regime fiscale agevolato di cui agli artt. 13 della Legge n.388 del 31.12.2000.

REDDITI
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

		Categoria attività ¹	parametri cause di esclusione ²	stati di settore cause di esclusione ³	stati di settore cause di esclusione ³	esclusioni compilazione INE ⁴
		stati di settore cause di inapplicabilità ⁴				
Determinazione del reddito						
	RG1					
	RG2	Ricavi di cui al comma 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85		con omissione di fattura ²		
			(di cui ¹			,00
	RG3	Altri proventi considerati ricavi				,00
	RG4	Ricavi non annotati nella scrittura contabile	Parametri e stati di settore ¹	Maggiorazione ²		,00
	RG5	Plusvalenze patrimoniali				,00
			(di cui ¹			,00
	RG6	Sopranvenienze attive				,00
	RG7	Rimborzi finati relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale				,00
	RG8	Rimborzi finati relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)				,00
	RG9	Altri componenti positivi	Recupero Transanti-ter ¹	Utili distribuiti dal soggetto estero ²		,00
			(di cui ¹			,00
				Reddito da trust ³	Recupero fidi di impresa ⁴	,00
						,00
	RG10 A)	Totale componenti positivi (sommare gli importi da righe RG2 a RG9)				,00
	RG11	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale				,00
	RG12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale				,00
	RG13	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci				,00
	RG14	Spese per lavoro dipendente e assistito e per lavoro autonomo				,00
	RG15	Utili spartiti agli associati in partecipazione				,00
	RG16	Quote di ammortamento				,00
	RG17	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46				,00
	RG18	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali				,00
	RG19	Spese ed altri componenti negativi da siti o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis				,00
	RG20	Altri componenti negativi	Spese di rappresentanza ¹	Imp. 10% ²	Imp. personale dipendente ³	Deduzione autotrasportatori ⁴
			,00	,00	,00	,00
	RG21	Reddito detrazuto		Rati d'impresa ¹		,00
				(di cui ¹		,00
	RG22 B)	Totale componenti negativi (sommare gli importi da righe RG11 a RG21)				,00
	RG23	Summa algebrica (A - B)				,00
	RG24	Risultato da partecipazioni ¹	,00	reddito minimo ²		,00
	RG25	Perdite da partecipazioni ¹	,00			,00
	RG26	Reddito d'impresa lordo (o perdite)		Perdite non compensate ¹		,00
	RG27	Erogazioni liberali				,00
	RG28	Proventi assenti				,00
	RG29	Reddito d'impresa (o perdite)				,00
	RG30	Imposta sostitutiva	(vedere situazione) ¹			,00
	RG31	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria				,00
	RG32	Reddito d'impresa (o perdite) di spartanza dell'imprenditore				,00
	RG33	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito		(di cui degli anni precedenti ¹		,00
	RG34	Reddito (o perdite) d'impresa di spartanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)				,00
Altri dati						
	RG35	Dati da riportare nel quadro RN	Situazione ¹	Crediti di imposta su fondi comuni di investimento ²	Crediti per imposte pagate all'estero ³	Altri crediti ⁴
			,00	,00	,00	,00
			(di cui di cui art.5 ⁵	Stipendi ⁶	Trasferenze di imposta ⁷	Accenti esenti ⁸
			,00	,00	,00	,00

Calcolo imposte regime forfettivo

- Reddito netto 20.000,00 €
- Reddito imponibile 20.000,00 €
- Imposta netta 10% 2.000,00 €

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

ART.1 commi da 96 a 117 L. 247/2007

Regime entrato in vigore con la L.244 del 24.11.2007 art.1 commi da 96 a 177(Finanziaria 2008).

Sostituisce altri regimi minori: regime della “Franchigia” (art.32 bis DPR 633/72), delle “Attività marginali” (art.14 L.388/2000) e il regime “supersemplificato” (art.3 commi da 165 a 170 L.662/96).

Soggetti destinatari

E' il regime *naturale* per le persone fisiche che in caso di inizio di attività, prevedono di conseguire **compensi in misura non superiore ad euro 30.000,00** ragguagliati all'anno.

in caso di attività in essere:

- hanno conseguito nell'anno solare precedente compensi in misura non superiore ad euro 30.000,00, - nell'anno solare precedente non hanno effettuato cessioni all'esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con la Repubblica di San Marino con lo Stato del Vaticano e operazioni non soggette ad iva in virtù di trattati o accordi internazionali.
- nell'anno solare precedente non hanno corrisposto compensi per lavoro dipendente, o per collaboratori anche a progetto ad eccezione dei compensi per prestazioni occasionali,
- nell'anno solare precedente non hanno erogato somme a titolo di utili di partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro,
- nei tre anni precedenti non hanno acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, beni strumentali di valore complessivo superiore ad euro 15.000,00.

Esonero da obblighi tributari

Registrazione delle fatture emesse (art.23 D.P.R. 633/72)

Registrazione dei corrispettivi (art.24 D.P.R. 633/72)

Registrazione degli acquisti (art.25 D.P.R. 633/73)

Dichiarazione e comunicazione annuale (art.8 e 8 bis del D.P.R. 322/98)

Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (art.39 D.P.R. 633/72) fatta

eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali

Adempimenti obbligatori

Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali

Certificazione dei corrispettivi

Integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie e per le altre operazioni in cui è prevista l'inversione contabile

Versamento dell'imposta di cui al punto precedente entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni

Presentazione agli uffici doganali degli elenchi intrastat

Requisiti aggiuntivi fissati dal d.l. 98/2011

Intraprendere una nuova attività d'impresa, arte o professione, o averla intrapresa successivamente al 31.12.2007

Non aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività d'impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare

L'attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il praticantato obbligatorio)

Qualora venga proseguita un'attività svolta da altri soggetti, l'ammontare dei ricavi realizzati, nel periodo d'imposta precedente, da tali soggetti deve essere \leq € 30.000.

Determinazione dell'imposta e ritenuta d'acconto

I contribuenti minimi pagano un'imposta sostitutiva pari al 5% del reddito d'impresa da cui si scomputano le ritenute d'acconto eventualmente subite nel corso dell'anno.

Con l'entrata in vigore della legge Finanziaria 2008 l'art.8 commi 2 e 3 del T.u.i.r. stabilisce che le perdite di lavoro autonomo possano essere utilizzate per compensare gli altri redditi, di qualsiasi natura (anche non di lavoro autonomo) prodotti dal medesimo soggetto nello stesso esercizio; l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata negli anni successivi

Durata temporale del regime dei minimi

- Il regime dei minimi può essere adottato soltanto per i primi 5 anni di attività
- Per i giovani che iniziano l'attività prima dei 31 anni i benefici del regime si estendono fino al 35° anno di attività.

IL QUADRO LM DI UNICO

I redditi dei soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi vengono dichiarati attraverso la compilazione del quadro “**LM**” di Unico persone fisiche.



PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO LM
Reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
(Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)

Determinazione del reddito	LM1	Codice attività									
<input type="checkbox"/> Impresa	LM2	Totale componenti positivi					(di cui)		Rimborzi beneficiari		
	LM3	Rimborzi fiscali									
<input type="checkbox"/> Autonomo	LM4	Differenza (LM2, col. 2 – LM3)									
	LM5	Totale componenti negativi									
<input type="checkbox"/> Impresa familiare	LM6	Reddito lordo o paritetico (LM4 – LM5)									
	LM7	Contributi previdenziali e assistenziali									
	LM8	Reddito netto									
	LM9	Perdite progresshe									
	LM10	Reddito al netto delle perdite soggette ad imposta sostitutiva									
Determinazione dell'imposta	LM11	Imposte sostitutive 5%									
	LM12	Ritenute prima cassa		Redditi prodotti all'estero		Fondi comuni		Spese Abbono altri redditi			
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	LM13	Ritenute concertate									
	LM14	Differenza (LM11 – LM12, col. 8 – LM13)									
	LM15	Accenti					(di cui scopati)				
	LM16	Imposta a debito									
	LM17	Imposta a credito									
	LM18	Eccedenza di ritenute di cui al rigo LM3									
	LM19	Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 (riportare tale importo nel quadro RFI)									
Perdite non compensate	LM20	Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione					(di cui)		Perdite riportabili senza limiti di tempo		
		.00							.00		

Calcolo imposte regime minimi

- Reddito netto 20.000,00 €
- Contributi dovuti 4.368,00 €

- Reddito imponibile 15.632,00 €

- Imposta netta 5% 781,60 €

FATTURA REGIME MINIMI

- Rossi Mario Idraulico
Via Roma n.10 - 10100 Torino
C.F. RSSMRI28D54L219X
p. iva 7045367890

Spett.le
Bianco spa
Via Roma 33 10100 Torino
P.I. e C.F. 07465367010

fattura n.1 del 21.07.2013

riparazioni effettuate presso committente

euro 5.000,00

Totale fattura

euro 5.000,00

IMPRENDITORI ED ED IRAP

L'I.R.A.P. (imposta regionale sulle attività produttive) viene introdotta a partire dal 1° gennaio 1998 con il D.Lgs 15.12.1997, n. 446, modificato dal D.Lgs. 10.6.1999, per sostituire una serie di tributi e contributi che per i lavoratori autonomi si riassumono in:

Iciap – tassa sulla salute (C.S.S.N.) – contributi malattia per i propri dipendenti – tassa sulla partita Iva.

L'I.R.A.P. è dovuta nella misura del 3,9% per ogni periodo d'imposta al quale corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma; il periodo d'imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.

Sono soggetti passivi **le imprese commerciali**, le banche ed altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e gli esercenti arti e professioni. L'I.R.A.P., originariamente non era deducibile dalla base imponibile delle imposte sui redditi, ora lo è nella misura forfetaria del 10% (a patto che vi siano costi per lavoro dipendente o oneri finanziari), è un'imposta che colpisce tutte le attività produttive esercitate sul territorio delle singole regioni.

Base imponibile: è costituita dal valore della produzione netta che deriva dall'attività esercitata nel territorio della regione; se l'attività è svolta nel territorio di più regioni, la base imponibile viene suddivisa proporzionalmente in base all'ammontare delle retribuzioni corrisposte (co.co.co. incluse) al personale addetto con continuità in strutture stabili operanti per un periodo di almeno tre mesi nel territorio di ciascuna regione.

Valore produzione netta = ricavi - costi inerenti all'attività

La compilazione del modello dichiarativo I.R.A.P.

Per la presentazione della dichiarazione I.R.A.P. valgono le stesse regole previste per il Modello Unico.

Dal periodo d'imposta 2008 il modello I.R.A.P. non è più inserito nel così detto Modello Unico, ma deve essere compilato ed inviato separatamente.

La base imponibile su cui calcolare il saldo per il 2010 e l'acconto per il 2011 viene determinata nel quadro IQ del Modello I.R.A.P. per i professionisti che lavorano singolarmente e nel quadro IP del Modello .I.R.A.P. per le associazioni professionali.

Per gli imprenditori individuali alla compilazione della sezione I e II Quadro IQ, la base imponibile si determina dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta ed i costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compresi gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

		Adeguamento agli studi di settore		Recupero deduzioni extrascontabili	
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi		
		1	2	3	
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR	.00	.00	.00	
	IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR			.00	
	IQ3 Contributi erogati in base a norma di legge			.00	
	IQ4 Totale componenti positivi		Regime art. 27, D.L. 98/11 1	2 .00	
	IQ5 Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			.00	
	IQ6 Costi dei servizi			.00	
	IQ7 Ammortamento dei beni strumentali materiali			.00	
	IQ8 Ammortamento dei beni strumentali immateriali			.00	
	IQ9 Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali			.00	
	IQ10 Totale componenti negativi		Regime art. 27, D.L. 98/11 1	2 .00	
	IQ11 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			.00	
	IQ12 Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2 - IQ11)			.00	
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13 Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni			.00	
	IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			.00	
	IQ15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			.00	
	IQ16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			.00	
	IQ17 Altri ricavi e proventi			.00	
	IQ18 Totale componenti positivi			.00	
	IQ19 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			.00	
	IQ20 Costi per servizi			.00	
	IQ21 Costi per il godimento di beni di terzi			.00	
	IQ22 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			.00	
	IQ23 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			.00	
	IQ24 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			.00	
	IQ25 Oneri diversi di gestione			.00	
	IQ26 Totale componenti negativi			.00	
	Variazioni in aumento	IQ27 Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446			.00
		IQ28 Quote dagli interessi nei canoni di leasing			.00
IQ29 Perdite su crediti				.00	
IQ30 Imposta municipale propria				.00	
IQ31 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali				.00	
IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avvicinamento				.00	
IQ33 Altre variazioni in aumento				.00	
IQ34 Totale variazioni in aumento				.00	
Variazioni in diminuzione	IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili			.00	
	IQ36Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			.00	
	IQ37 Altre variazioni in diminuzione		Questo componente negativo prevede i periodi d'imposta 1	2 .00	
	IQ38 Totale variazioni in diminuzione			.00	
IQ39 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			.00		
IQ40 Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38 - IQ39)			.00		

Codice fiscale (*)	Mod. N. (*)		
Sez. III	IG41	Ridotto d'imposta determinato forfaitariamente	.00
Imprese in regime forfetario	IG42	Ribattimenti, compensi e altre somme	.00
	IG43	Interessi passivi	.00
	IG44	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.lgs. n. 446	.00
	IG45	Valore della produzione (IG41 + IG42 + IG43 - IG44)	.00
Sez. IV	IG46	Contributi	.00
Produttori agricoli	IG47	Acquisti destinati alla produzione	.00
	IG48	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.lgs. n. 446	.00
	IG49	Valore della produzione (IG46 - IG47 - IG48)	.00
Sez. V	IG50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	.00
Esponenti arti e professioni	IG51	Costi inerenti all'attività esercitata	.00
	IG52	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.lgs. n. 446	.00
	IG53	Valore della produzione (IG50 - IG51 - IG52)	.00
Sez. VI		Entero	Netto
Valore della produzione netto	IG54	Valore della produzione (Sez. II)	1 .00 2 .00 3 .00
	IG55	Valore della produzione (Sez. II)	.00 .00 .00
	IG56	Valore della produzione (Sez. III)	.00 .00 .00
	IG57	Valore della produzione (Sez. IV)	.00 .00 .00
	IG58	Valore della produzione (Sez. IV secondo modulo)	.00 .00 .00
	IG59	Valore della produzione (Sez. VI)	.00 .00 .00
	IG60	Totale valore della produzione	.00 .00 .00
	IG61	Quota del valore della produzione attribuita dal GEE	.00 .00 .00
	IG62	Ulteriore deduzione quota GEE 1	.00 2 .00
	IG63	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti	.00 .00 .00
	IG64	Deduzione per ricercatori	.00 .00 .00
	IG65	Valore della produzione netto (aliquota del settore agricolo 1	.00 2 .00 3 .00

(*) Da compilare per i soli redditi prodotti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici e di altro carattere.

Cenni sull'applicabilità o meno dell'I.R.A.P. ai lavoratori autonomi e professionisti privi di organizzazione

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2001 la Corte di Cassazione ha consolidato il proprio orientamento nell'inapplicabilità del tributo ai professionisti e piccoli imprenditori privi di organizzazione.

La normale conseguenza dell'orientamento della Suprema Corte ha indotto l'Agenzia delle Entrate ad emanare la circolare n. 45/E del 13 giugno 2008 che prendendo atto dell'indirizzo giurisprudenziale ha chiaramente invitato gli uffici periferici a provvedere al rimborso se richiesto e ad abbandonare l'eventuale contenzioso.



Giovanni Costantino
Dottore commercialista – Revisore contabile
Via Caporal Cattaneo, 42
10083 FAVRIA (TO)
Tel. & fax 0124/34140
Cell. 3391416976
e-mail: giovannicostantino@yahoo.it

I RAPPORTI ASSOCIATIVI DI LAVORO

(ossia rapporti ispirati ad una logica mutualistica e di solidarietà)

1. IL SOCIO D'OPERA

art. 2247 c. c. – Contratto di società: “*con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili*”: i soci d'opera godono di garanzie e diritti che derivano dal rapporto societario, salvo un uso palesemente fraudolento

2. IL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA

legge n. 142/2001: la legge fondamentale in materia

nozione:

- a) i soci lavoratori concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e di quelli direttivi;
- b) i soci lavoratori partecipano all'elaborazione dei programmi e delle decisioni di sviluppo strategico, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'impresa;
- c) i soci lavoratori contribuiscono alla **formazione del capitale sociale** e partecipano al **rischio d'impresa**;
- d) i soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali in relazione alla qualità e alla quantità di attività lavorativa necessaria al raggiungimento degli scopi produttivi dell'impresa

COSTITUZIONE IN CAPO AL SOCIO LAVORATORE DI DUE DISTINTI RAPPORTI GIURIDICI: 1) rapporto associativo, 2) rapporto di lavoro autonomo o subordinato o in qualsiasi altra forma

Socio lavoratore subordinato: si applicano la legge n. 300/1970 (punto problematico è l'applicazione dell'art. 18), il d. lgs. n. 81/2008; tutele economiche: riferimento alla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine; art. 2751 *bis* c. c. sulla natura privilegiata dei crediti; competenza del giudice del lavoro e applicazione del rito del lavoro

Controriforma del 2003: soppressione delle parole “*e distinto*” al fine di accentuare i profili di specialità del contratto di lavoro del socio di cooperativa; titolo III dello Statuto dei lavoratori applicabile solo in quanto compatibile e sulla base di accordi sindacali; il regolamento interno può derogare *in peius* le norme contrattuali in ordine alle “*condizioni di lavoro*”; si chiarisce che “*il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli artt. 2426 e 2527 del codice civile*”; si limita la competenza del giudice del lavoro

Riforma del 2008: contrastare la cd contrattazione pirata: è necessario corrispondere ai soci lavoratori “*i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria*”.

3. L'ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE APPORTANTE LAVORO

Gli artt. 2549 ss. c. c.: nozione

La riforma Fornero: nuovo comma 2 dell'art. 2549 c. c.: *“qualora l'apporto dell'associato consista **anche** in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività **non può essere superiore a tre**, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato”*;

ulteriori presunzioni RELATIVE di subordinazione in caso di **mancata partecipazione dell'associato agli utili e mancata consegna al medesimo del rendiconto**;

un'ulteriore ipotesi di presunzione RELATIVA di subordinazione in caso di **apporto di lavoro non qualificato**, ossia non connotato da *“competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico – pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività”*

La riforma Letta – Giovannini: estensione agli associati in partecipazione apportanti lavoro della procedura di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto prevista per i lavoratori subordinati;

nuovo comma 2 – bis dell'art. 2549 c. c.: *“le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento”*;

procedura di stabilizzazione degli associati in partecipazione: si possono stipulare contratti collettivi in base ai quali provvedere ad assumere a tempo indeterminato, anche, eventualmente, nella forma dell'apprendistato, i soggetti già occupati in azienda in qualità di associati in partecipazione.